

Avviso ai litiganti

Inalterata l'efficacia del ruolo anche se privo di sottoscrizione

15 Gennaio 2021

La sua natura vincolata, senza margini di discrezionalità, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità

bersaglio freccette

SINTESI: In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione. Ne consegue che non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-*octies* della legge n. 241 del 1990.

Ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020 (udienza 29 settembre 2020)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Fuochi Tinarelli Giuseppe - Est. Antezza

Requisiti formali del ruolo d'imposta - Art. 12 del DPR n. 602 del 1973 - Non vi è alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione - Opera la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana - L'onere della prova contraria è a carico del contribuente il quale deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/inalterata-lefficacia-del-ruolo-anche-se-privo-sottoscrizione>